

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE N. 363 DEL 07/03/2022

O G G E T T O

DR. ZANATTA DAVIDE: ISCRIZIONE, CON INCARICO TEMPORANEO EX ARTICOLO 34, COMMA 17-BIS DEL VIGENTE A.C.N. PER LA MEDICINA GENERALE, NEGLI ELENCHI DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA NELL'AMBITO TERRITORIALE COSTITUITO DAI COMUNI DI BROGLIANO, CASTELGOMBERTO, CORNEDO VICENTINO E TRISSINO, CON INSERIMENTO NELLA MEDICINA DI GRUPPO DI TRISSINO-CASTELGOMBERTO, DAL 1° MARZO 2022.

Il Dirigente Responsabile dell'U.O.S. "Convenzioni e Privati Accreditati" riferisce:

L' A.C.N. 23 marzo 2005 (integrato dall' A.C.N. 29.07.2009) per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina Generale riporta, all'articolo n. 34, le procedure per l'assegnazione degli incarichi di assistenza primaria.

Il successivo A.C.N. del 18 giugno 2020 ha modificato il precitato articolo n. 34 introducendo il nuovo comma 17-bis, che stabilisce quanto segue:

“In caso di mancata assegnazione degli incarichi sulla base delle procedure di cui ai commi precedenti, possono concorrere al conferimento i medici di cui all'articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12. Successivamente, gli eventuali incarichi rimasti vacanti sono attribuiti ai medici ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60. I medici in formazione, entro 20 (venti) giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, dell'elenco degli ambiti territoriali ancora vacanti, possono presentare domanda di assegnazione di incarico, secondo le modalità di cui all'articolo 34, comma 4, esclusivamente nella stessa Regione presso la quale stanno frequentando il corso di formazione specifica in medicina generale.”

Il successivo comma 17-ter dello stesso articolo n. 34 (anch'esso introdotto dall' A.C.N. 18.06.2020), precisa che *“I medici di cui al comma 17-bis sono graduati, nel rispetto della annualità di frequenza del corso (terza, seconda, prima), a partire dalla data di effettivo inizio dello stesso. In caso di pari anzianità sono graduati secondo la minore età al conseguimento del diploma di laurea, il voto di laurea e l'anzianità di laurea, con priorità di interpello per i residenti nell'ambito carente, nell'Azienda, in seguito nella Regione e da ultimo fuori Regione.”*

L'articolo n. 35 dell' A.C.N. 23.05.2005 *“Instaurazione del Rapporto Convenzionale (Assistenza Primaria)”* al comma n. 2 (come novellato dall' A.C.N. del 18.06.2020), dispone che *“La Regione, o il soggetto da questa individuato, espletate le formalità per l'accettazione dell'incarico, invia gli atti relativi all'Azienda interessata, la quale conferisce l'incarico a tempo indeterminato condizionato al possesso dei requisiti di cui al comma 3, ovvero l'incarico temporaneo ai medici di cui all'articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 o a quelli di cui all'articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, con provvedimento del Direttore Generale, che viene comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ricevimento dal quale decorre il termine di 90 giorni previsto dal comma successivo.”*

L'articolo n. 39 dello stesso A.C.N. della Medicina Generale *“Massimale di scelte e sue limitazioni (Assistenza Primaria)”* al comma 14 (introdotto dall' A.C.N. 18.06.2020), prevede inoltre che *“In attuazione di quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 nonché dall'articolo 12, comma 4 del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, le Regioni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del D.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, possono prevedere limitazioni del massimale di assistiti in carico ovvero organizzare i corsi a tempo parziale, prevedendo che l'organizzazione delle attività assistenziali non pregiudichino la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale. A tal fine, in caso di previsione di limitazione del numero di assistiti in carico, si applica il massimale di 500 scelte limitatamente al restante periodo di frequenza del corso, fatta salva la possibilità per le Regioni, in base alla loro programmazione, di incrementare tale limite fino ad un massimo del 30%, secondo modalità da definire nell' AIR.”*

La normativa regionale di settore introdotta dalla D.G.R. Veneta n. 1861 del 29.12.2020 (*“Definizione della disciplina dell'attribuzione degli incarichi provvisori e di sostituzione di assistenza primaria ex*

art. 15, comma 6 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale del 23.3.2005 come sostituito dall'ACN del 21.6.2018 e modificato dall'ACN 18.6.2020") al punto D.9 precisa che "a tutti i medici in formazione, se assegnatari di incarichi temporanei di assistenza primaria si applicherà il massimale di 650 assistiti limitatamente al restante periodo di frequenza del corso, ai sensi dell'articolo 6 ACN 2020 (che dispone la possibilità di incrementare del 30% in sede di AIR il limite di 500 scelte)".

Con Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Cure Primarie e Strutture Socio-Sanitarie Territoriali della Regione Veneto n. 07 del 26 marzo 2021 (B.U.R. Veneto n. 43 del 30.03.2021) sono stati pubblicati gli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria relativamente all'anno 2021 dando avvio – di conseguenza – alle procedure per l'assegnazione degli incarichi di assistenza primaria nei termini di cui al già citato articolo n. 34 dell'A.C.N. di settore; procedure che, com'è noto, Azienda Zero ha condotto nel corso dell'anno 2021 e che hanno trovato completamento con l'adozione dell'ultima Deliberazione del Commissario di Azienda Zero n. 891 del 21.12.2021 rubricata "*Assegnazioni degli ambiti territoriali rimasti disponibili di assistenza primaria per l'anno 2021*", il cui Allegato tecnico "A" riporta l'elenco nominativo degli incarichi assegnati con riferimento alle diverse Aziende UU.LL.SS.SS. del Veneto, tra cui l'ULSS n. 8 Berica.

A tale proposito, si evidenzia che detto "Allegato A" riporta, nella scheda dedicata all'ULSS n. 8 Berica, un totale di n. 9 (nove) nominativi per assegnatari di zone carenti in qualità di "Medici in formazione", di cui 5 (cinque) sono medici attualmente frequentanti il terzo anno del corso di formazione specifica in medicina generale, n. 3 (tre) sono medici frequentanti il secondo anno e n. 1 (uno) è medico frequentante il primo anno del corso anzidetto.

Alla luce delle suseposte premesse normative e con riferimento all'ambito territoriale costituito dai Comuni di Brogliano, Castelgomberto, Cornedo Vicentino e Trissino, si fa presente che il dr. Zanatta Davide, nato a Valdagno (VI) il 16.10.1992, utilmente collocato nella anzidetta graduatoria degli aspiranti agli incarichi per i posti vacanti di assistenza primaria per il 2021 approvata da Azienda Zero con la Delibera n. 891/2021 per l'ambito territoriale in parola, ha accettato – quale frequentante il 1° anno del corso triennale di formazione specifica in medicina generale – il conferimento dell'incarico nell'ambito territoriale costituito dai Comuni di Brogliano, Castelgomberto, Cornedo Vicentino e Trissino, comunicando a questa ULSS, con nota in atti, l'apertura dello studio medico a Castelgomberto (Piazza Marconi 19) e a Trissino (via Sauro 1).

Atteso quanto sopra, con il dr. Zanatta Davide, iscritto al 1° anno del corso di formazione in medicina generale, viene, pertanto, istaurato – con decorrenza 01.03.2022 – un rapporto di lavoro autonomo convenzionato di carattere "temporaneo" (ex articolo 34, comma 17-bis dell'A.C.N. di settore) quale medico di assistenza primaria, per il periodo di formazione, soggetto alla conversione automatica a tempo indeterminato all'atto del conseguimento del titolo ex articolo 35 comma 15 dell'A.C.N. 23.03.2005 novellato dall'A.C.N. 18.06.2020, con massimale limitato a 650 assistibili, ai sensi dell'A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 23.03.2005 e ss.mm.ii..

Inoltre, si fa presente che con l'approvazione del presente provvedimento, viene disposto l'inserimento del dr. Zanatta, a far data dal 1° marzo 2022, nella Medicina di Gruppo di Trissino-Castelgomberto, con la conseguente estensione del riconoscimento dell'indennità, ex A.C.N. della Medicina Generale, del collaboratore di studio e del supporto infermieristico, la cui fornitura verrà assicurata dalla RTI Althea ItaliaSPA, Anthesys e Mano Amica Servizi Sociali, aggiudicataria della gara assegnata con Deliberazione n. 1204 del 5.9.2018 (già garantiti agli altri componenti dell'associazione).

Si precisa, infine, che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio Aziendale, stante il fatto che i 650 pazienti iscrivibili dal 1° marzo c.a. al dr. Zanatta sono, già oggi, pazienti in carico ad altri medici operati nell'ambito territoriale di cui si tratta.

Il medesimo Responsabile ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

Acquisito il parere di congruità, in relazione agli obiettivi assegnati, da parte del Direttore dell'Unità Operativa Complessa Direzione Amministrativa Territoriale.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di iscrivere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali si fa integrale rinvio, il dr. Zanatta Davide, nato a Valdagno (VI) il 16.10.1992, nell'elenco dei medici di assistenza primaria dell'ambito territoriale costituito dai Comuni Brogliano, Castelvigo, Cornedo Vicentino e Trissino, quale medico di assistenza primaria con incarico "temporaneo" ex articolo 12 comma 3 del D.L. 35/2019 e agli effetti del vigente A.C.N. di settore, con massimale pari a 650 unità e apertura dello studio medico a Castelvigo (Piazza Marconi 19) e a Trissino (via Sauro 1), con decorrenza 1° marzo 2022;
2. di disporre, a far data dal 1° marzo 2022, l'inserimento del dr. Zanatta nella Medicina di Gruppo di Trissino-Castelvigo, con la conseguente estensione del riconoscimento dell'indennità, ex A.C.N. della Medicina Generale, del collaboratore di studio e del supporto infermieristico, la cui fornitura verrà assicurata dalla RTI Althea ItaliaSPA, Anthesys e Mano Amica Servizi Sociali, aggiudicataria della gara assegnata con Deliberazione n. 1204 del 5.9.2018 (già garantiti agli altri componenti dell'associazione).;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio Aziendale;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
